



Unione Comuni Modenesi Area Nord

SERVIZIO SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Prot. gen. /6.10
Mirandola, 11
Prot. interno SUAP N° 1741/2016

discariche@pec.gruppoaimag.it

comunemedolla@cert.comune.medolla.mo.it
(Ambiente)

OGGETTO: TRASMISSIONE Pratica di Autorizzazione Integrata Ambientale.
Con la presente si invia la Determinazione n. 2914 del 22/08/2016

AIMAG S.P.A. – IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO IN COMUNE DI MEDOLLA, VIA CAMPANA, 16 -(RIF.INT. N. 129 / 00664670361) AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE MODIFICA NON SOSTANZIALE

PER IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO IN COMUNE DI MEDOLLA, VIA CAMPANA, 16.

Marca da bollo allegata.

Sempre a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti, porgo distinti saluti.

Cordiali saluti

Il Responsabile dello Sportello Unico per le attività produttive
Geom. Mauro Consoli

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio Sportello Unico per le attività produttive

Geom. Mauro Consoli
Tel. : 053529723
Fax : 053529538
e-mail : sportellounico@comunimodenesiareanord.it

Lettera firmata digitalmente elettronicamente secondo le norme vigenti.
(da sottoscrivere in caso di stampa) La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

(luogo) (data) (qualifica) (cognome-
nome) (firma)

AIMAG S.P.A. - MIRANDOLA	
PROT. N° <u>6432</u>	DATA
01 SET. 2016	
ASSEGNAZIONE.....	<u>AMB</u>
CLASSIFICAZIONE.....	<u>IMPA</u>

Sede operativa del Servizio:

Via G. Giolitti, n. 22 - 41037 Mirandola (MO) - Tel. 0535-29723 / 0535-29726 / 053529728 - Fax 0535-29538

Sede legale dell'Unione:

Viale Rimembranze, n. 19 - 41036 MEDOLLA (MO) Tel. 0535-53811 Fax 0535-53809 www.comunimodenesiareanord.it
Codice Fiscale: 91019940369 Partita I.V.A.: 02900760360

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2914 del 22/08/2016
Oggetto	D.LGS. 152/06 L.R. 21/04. DITTA AIMAG S.P.A. DISCARICA DI MEDOLLA IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO IN COMUNE DI MEDOLLA, VIA CAMPANA, 16. (RIF.INT. N. 129 / 00664670361) AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2962 del 18/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno ventidue AGOSTO 2016 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO : D.LGS. 152/06 - L.R. 21/04. DITTA AIMAG S.P.A. – DISCARICA DI MEDOLLA
IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO IN COMUNE DI
MEDOLLA, VIA CAMPANA, 16. (RIF.INT. N. 129 / 00664670361)

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - MODIFICA NON SOSTANZIALE

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare, il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014);

visto il D.Lgs. 36/03 del 13/01/2003 “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28/07/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);

richiamata l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla determinazione n. 173 del 21/12/2015 (e s.m.) rilasciata dalla Provincia di Modena a seguito di modifica sostanziale ad AIMAG SPA, avente sede legale in Via Maestri del Lavoro, 38 a Mirandola (MO), in qualità di gestore dell’impianto di discarica di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 10 tonnellate al giorno (punto 5.4 All. VIII parte seconda D.Lgs. 152/06) sito in Comune di Medolla, via Campana n. 16;

vista la comunicazione di modifica non sostanziale all’AIA sopraccitata, presentata dal gestore in data 23/06/2016 tramite il Portale “Osservatorio Ippc” della Regione Emilia Romagna assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. n. 11414/2016 relativa

1. alla variazione delle modalità di comunicazione e i requisiti di notifica riguardo i dati di monitoraggio delle acque meteoriche di ruscellamento e superficiali. Il gestore chiede di poter considerare ai fini del calcolo del valore del livello di guardia non il 50% del valore del limite di rilevabilità ma il limite stesso;
2. alla variazione delle procedure per il superamento dei livelli di guardia relative al monitoraggio delle acque meteoriche di ruscellamento e superficiali. Il gestore chiede di poter considerare come livelli di guardia delle acque di ruscellamento il valore limite di emissione in acque superficiali della tab. 3 All. V parte III del D.Lgs. 152/06.
3. all'introduzione nella procedura il riferimento al concetto di “interferenza” intesa come il superamento dei livelli di guardia da parte delle acque di ruscellamento come di seguito specificato: “ in caso di superamento dei livelli di guardia il dato rinvenuto sulle acque superficiali dovrà sempre essere correlato con i risultati analitici delle acque di ruscellamento e dovranno essere attivate tutte le procedure di verifica dell'impianto e dell'attendibilità del dato. In particolare:

“ ripetizione del monitoraggio da effettuarsi al successivo evento meteorico significativo o quantomeno in presenza di acqua corrente nelle sole coppie di punti delle acque superficiali

oltre che dei ruscellamenti in esse convogliati e per i soli parametri che hanno evidenziato il superamento; la ripetizione del campione dovrà essere effettuata solo qualora si abbia evidenza di interferenza (superamento dei livelli di guardia riportati in tabella 2) da parte delle acque di ruscellamento sul corpo idrico recettore, per il parametro che ha creato il superamento del livello di guardia sopradefinito;....”

visto il contributo istruttorio prot. n. 14710 del 04/08/2016 ricevuto da ARPAE di Modena – Servizio Sistemi Ambientali che si riporta, condividendolo nei contenuti:

“Sulla base della richiesta inoltrata dal gestore in data 23/06/2016, acquisita agli atti con prot. PGM0/2016/11414, in merito alle modifiche non sostanziali proposte per il piano di monitoraggio delle acque superficiali e di ruscellamento, si ritiene di poterle cogliere solo in parte.

Per quanto attiene il punto 1 “comunicazioni e requisiti di notifica delle condizioni generali per l’esercizio dell’impianto con particolare riferimento ai dati di monitoraggio delle acque meteoriche di ruscellamento e superficiali”, punto D2.2 comma 2, si accoglie favorevolmente la modifica proposta dal Gestore, esclusivamente per la determinazione dei livelli di guardia.

Per quanto riguarda, invece, la resa dei dati nel report da inviare all’Autorità Competente, si rammenta la necessità che i valori inferiori al limite di rilevabilità strumentale siano sempre espressi come 50% del limite stesso, così come previsto dalla vigente Autorizzazione. Il livello di guardia per le acque superficiali, riportato in determina, dovrà essere pertanto modificato come di seguito indicato.

Definizione dei composti indicatori (Marker) e Livelli di Guardia

Per quanto attiene l’individuazione dei livelli di guardia delle acque superficiali, dovrà essere prevista l’applicazione di una maggiorazione del 50% delle concentrazioni rilevate nel punto di valle rispetto a quelle misurate nel punto di monte di tutti i parametri monitorati per ciascun corpo idrico superficiale.

Qualora il dato di monte risulti presente a concentrazioni inferiori al limite di rilevabilità strumentale, la maggiorazione del 50% per la definizione del livello di guardia, dovrà essere calcolata riferendosi al valore del limite e non al 50% dello stesso, come convenzionalmente riportato nei database di archiviazione e trasmissione degli stessi dati. In riferimento al punto 2, “procedure per il superamento dei livelli di guardia relative al monitoraggio delle acque meteoriche di ruscellamento e superficiali”, si ritiene che i limiti proposti, pur coincidendo con i limiti normativi degli scarichi idrici in corpi d’acqua superficiali, definiti della Tab. 3, Allegato V, Parte III del D.Lgs.152/06, siano troppo elevati per la tipologia di acque in questione. Il livello di guardia da applicare ai parametri indagati, dovrà essere pertanto pari all’80% del limite normativo Tab. 3, Allegato V, Parte III del D.Lgs.152/06, ad eccezione dei metalli pesanti il cui livello di guardia dovrà assestarsi su valori pari al 50% dello stesso limite; il livello di guardia del pH, invece, equivale a quello normativo.

Parametro analitico	Unità di misura	Livelli di guardia	Frequenza
pH	Unità di pH	5,5-9,5	Trimestrale
Conducibilità elettrica	µS/cm	-	
C.O.D.	mg/l	128	
B.O.D. ₅	mg/l	32	
Azoto totale	mg/l	-	
Azoto ammoniacale	mg/l	12	
Azoto nitrico	mg/l	16	

Parametro analitico	Unità di misura	Livelli di guardia	Frequenza
Solidi sospesi totali	mg/l	-	
Fosforo totale	mg/l	8	
Cromo totale	µg/l	1000	
Nichel	µg/l	1000	
Rame	µg/l	50	
Zinco	µg/l	250	
Piombo	µg/l	100	
Cadmio	µg/l	10	

Tabella 1 - Parametri analitici e frequenze da applicare alle acque superficiali e di ruscellamento.

Si propone inoltre la modifica alla procedura da attuarsi in caso di superamento dei livelli di guardia, come indicato di seguito.

Procedura per superamento dei livelli di guardia

In caso di superamento del livello di guardia delle acque superficiali, il dato dovrà essere sempre correlato con i risultati analitici delle acque di ruscellamento e dovranno essere attivate tutte le procedure di verifica dell'impianto e dell'attendibilità del dato, in particolare:

- La ripetizione del monitoraggio delle acque superficiali dovrà essere effettuata in caso di concomitante superamento del livello di guardia delle acque di ruscellamento. Per i parametri, per i quali non è previsto il limite normativo (Conducibilità elettrica, Azoto totale, Solidi sospesi totali), è lasciata discrezionalità al gestore di valutare l'interferenza delle acque di ruscellamento sul corpo idrico recettore;
- la ripetizione del monitoraggio dovrà effettuarsi al successivo evento meteorico significativo o quantomeno in presenza di acqua corrente nelle sole coppie di punti delle acque superficiali oltre che dei ruscellamenti in esse convogliati e per i soli parametri che hanno evidenziato il superamento;
- Verifica funzionale di tutte le dotazioni gestionali e di misura relative all'aspetto su cui si è rilevata l'anomalia;
- Nel caso di esito negativo (livelli entro i limiti di guardia) l'anomalia si riterrà chiusa;
- In caso di conferma del superamento del livello di guardia la ditta darà comunicazione immediata ad ARPAE del superamento con indicazione delle verifiche effettuate e la proposta di eventuale interventi.

Qualora nell'applicazione della suddetta procedura, si evidenziasse, tuttavia, la necessità di adottare riferimenti maggiormente cautelativi, per ciò che concerne le matrici ambientali impattate, si procederà ad una ottimizzazione della stessa."

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il Dr. Richard Ferrari, ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali di ARPAE - SAC di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dr. Giovanni Rompianesi, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Modena, con sede in Via Giardini n.474/C a Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 474/C a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- di modificare, per le motivazioni riportate in premessa, l’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla determinazione n.173 del 21/12/2015 e s.m. rilasciata dalla Provincia di Modena a Aimag spa avente sede legale in Via Maestri del Lavoro, 38 a Mirandola (MO), in qualità di gestore dell’impianto di discarica di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 10 tonnellate al giorno (punto 5.4 All. VIII parte seconda D.Lgs. 152/06) sito in Comune di Medolla, via Campana n. 16 come di seguito indicato.
- 1. il gestore può considerare ai fini del calcolo del valore del livello di guardia non il 50% del valore del limite di rilevabilità ma il limite stesso. Per quanto riguarda, invece, la resa dei dati nel report da inviare all’Autorità Competente, i valori inferiori al limite di rilevabilità strumentale devono essere sempre espressi come 50% del limite stesso.
- 2. Al punto D 3.6 dell’Allegato I alla det. n. 173 del 21/12/2015 la “Definizione dei composti indicatori (Marker) e Livelli di Guardia” e la ”Procedura per superamento dei livelli di guardia” sono sostituiti da quanto segue:

Definizione dei composti indicatori (Marker) e Livelli di Guardia

Per quanto attiene l’individuazione dei livelli di guardia delle acque superficiali, dovrà essere prevista l’applicazione di una maggiorazione del 50% delle concentrazioni rilevate nel punto di valle rispetto a quelle misurate nel punto di monte di tutti i parametri monitorati per ciascun corpo idrico superficiale.

Qualora il dato di monte risulti presente a concentrazioni inferiori al limite di rilevabilità strumentale, la maggiorazione del 50% per la definizione del livello di guardia, dovrà essere calcolata riferendosi al valore del limite e non al 50% dello stesso, come convenzionalmente riportato nei database di archiviazione e trasmissione degli stessi dati. In riferimento al punto 2, “procedure per il superamento dei livelli di guardia relative al monitoraggio delle acque meteoriche di ruscellamento e superficiali”, si ritiene che i limiti proposti, pur coincidendo con i limiti normativi degli scarichi idrici in corpi d’acqua superficiali, definiti della Tab. 3, Allegato V, Parte III del D.Lgs.152/06, siano troppo elevati per la tipologia di acque in questione.

Il livello di guardia da applicare ai parametri indagati, dovrà essere pertanto pari all’80% del limite normativo Tab. 3, Allegato V, Parte III del D.Lgs.152/06, ad eccezione dei metalli pesanti il cui livello di guardia dovrà assestarsi su valori pari al 50% dello stesso limite; il livello di guardia del pH, invece, equivale a quello normativo.

Parametro analitico	Unità di misura	Livelli di guardia	Frequenza
pH	Unità di pH	5,5-9,5	Trimestrale
Conducibilità elettrica	µS/cm	-	
C.O.D.	mg/l	128	
B.O.D. ₅	mg/l	32	
Azoto totale	mg/l	-	
Azoto ammoniacale	mg/l	12	
Azoto nitrico	mg/l	16	
Solidi sospesi totali	mg/l	-	

Fosforo totale	mg/l	8	
Cromo totale	µg/l	1000	
Nichel	µg/l	1000	
Rame	µg/l	50	
Zinco	µg/l	250	
Piombo	µg/l	100	
Cadmio	µg/l	10	

Tabella 1 - Parametri analitici e frequenze da applicare alle acque superficiali e di ruscellamento.

Procedura per superamento dei livelli di guardia

In caso di superamento del livello di guardia delle acque superficiali, il dato dovrà essere sempre correlato con i risultati analitici delle acque di ruscellamento e dovranno essere attivate tutte le procedure di verifica dell'impianto e dell'attendibilità del dato, in particolare:

- La ripetizione del monitoraggio delle acque superficiali dovrà essere effettuata in caso di concomitante superamento del livello di guardia delle acque di ruscellamento. Per i parametri, per i quali non è previsto il limite normativo (Conducibilità elettrica, Azoto totale, Solidi sospesi totali), è lasciata discrezionalità al gestore di valutare l'interferenza delle acque di ruscellamento sul corpo idrico recettore;
- la ripetizione del monitoraggio dovrà effettuarsi al successivo evento meteorico significativo o quantomeno in presenza di acqua corrente nelle sole coppie di punti delle acque superficiali oltre che dei ruscellamenti in esse convogliati e per i soli parametri che hanno evidenziato il superamento;
- Verifica funzionale di tutte le dotazioni gestionali e di misura relative all'aspetto su cui si è rilevata l'anomalia;
- Nel caso di esito negativo (livelli entro i limiti di guardia) l'anomalia si riterrà chiusa;
- In caso di conferma del superamento del livello di guardia la ditta darà comunicazione immediata ad ARPAE del superamento con indicazione delle verifiche effettuate e la proposta di eventuale interventi. Qualora nell'applicazione della suddetta procedura, si evidenziasse, tuttavia, la necessità di adottare riferimenti maggiormente cautelativi, per ciò che concerne le matrici ambientali impattate, si procederà ad una ottimizzazione della stessa."

3. il gestore deve prestare appendice alle fideiussioni già agli atti (ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003 n. 1991) in riferimento al presente atto. Il beneficiario delle **garanzie** in essere dovrà essere modificato in "ARPAE Direzione Generale -via Po 5 - 40139 BOLOGNA"

D e t e r m i n a i n f i n e

- di stabilire che il presente atto è valido sino al 31/12/2028 a condizione che il Gestore mantenga la certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 di cui è attualmente in possesso; altrimenti scadrà il 31/12/2026;
- di stabilire che è fatto salvo il disposto della det. n.173 del 21/12/2015 e s.m. per quanto non modificato dal presente atto.
- di inviare copia della presente autorizzazione al Comune di Medolla e alla Ditta Aimag s.p.a. tramite il SUAP di Medolla;

- di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonchè ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla data di efficacia del provvedimento stesso.

IL DIRETTORE
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
Dr. Giovanni Rompianesi

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.